



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 772
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 25 luglio 2017

INDICE**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 3**Commissioni permanenti**6^a - Finanze e tesoro:*Plenaria (notturna)* *Pag.* 11

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria
127^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 20,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 15) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 11985/15 RG NR – n. 4994/16 RG GIP)

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 giugno e proseguito nelle sedute del 5, 12 e 19 luglio 2017.

Prosegue la discussione generale.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) reputa grave quanto emerge dalla vicenda che interessa la senatrice Bonfrisco in quanto denota un'inaccettabile sindacato da parte dell'autorità giudiziaria sull'attività svolta alla luce del sole da un parlamentare, peraltro tramite un emendamento che è stato approvato dalla maggioranza dell'Assemblea e che, allo stato, non risultava nemmeno il più qualificato a risolvere le questioni che investivano le aziende interessate.

A suo avviso, una parte della magistratura deride e criminalizza l'azione dei membri delle Camere, sottoponendo al vaglio della Giunta una richiesta all'utilizzo di intercettazioni palesemente non casuali né occasionali. In tal senso, condivide la proposta conclusiva del relatore, anche se

ritiene che debba essere espresso un diniego alla richiesta di autorizzazione per tutte le intercettazioni.

Il senatore PAGLIARI (*PD*), a prescindere dal tenore e dal contenuto delle intercettazioni che appaiono ininfluenti e senza alcuna reale valenza probatoria, sottolinea che il caso che ha investito la senatrice Bonfrisco invita a considerazioni generali in merito ai confini che dovrebbero essere attentamente rispettati tra la funzione legislativa e quella propriamente amministrativa, nel rispetto del principio della separazione tra i poteri. A suo giudizio, infatti, la circostanza che il legislatore possa rivestire la qualifica di pubblico ufficiale non è sufficiente a trasformare l'attività legislativa in azione amministrativa che, se del caso, potrebbe riguardare i soli parlamentari che ricoprono incarichi di governo.

Pertanto, alla luce della richiamata distinzione, non ritiene che l'ipotesi della corruzione possa di per sé essere addebitata e fondata nei confronti di un parlamentare che esercita la funzione legislativa. Conseguentemente, nell'azione dell'autorità giudiziaria che persegue penalmente un membro delle Camere che presenta, come nella vicenda in trattazione, un emendamento, può adombrarsi la sussistenza di un *fumus persecutionis*.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) esprime sorpresa per le considerazioni appena riportate dal senatore Pagliari dal momento che esse postulerebbero una tesi non condivisibile secondo la quale un parlamentare non può essere ritenuto responsabile di fattispecie corruttive. Nel merito, dissente dalla ricostruzione e dalla proposta formulata dal relatore che considera la telefonata avvenuta il 9 marzo del 2015 quale data spartiacque, dopo la quale sarebbe avvenuto un chiaro mutamento nella direzione dell'attività di indagine. Nel precisare, però, che siffatta telefonata è avvenuta tra terzi che si limitavano a citare la senatrice Bonfrisco, ritiene che non possa essere accettata questa impostazione che rischia di diventare un precedente. Infatti, sulla base di questa teoria, un parlamentare potrebbe crearsi ad arte una sorta di scudo, ponendo le condizioni per farsi citare in una conversazione telefonica e, quindi, invocare la non occasionalità delle intercettazioni svolte nei suoi confronti.

Ribadisce che la Giunta dovrebbe astenersi da valutazioni che riguardano il merito della vicenda ed evitare che le legittime misure di garanzia previste a tutela del mandato parlamentare siano trasformate in uno scudo protettivo intollerabile e contrario al principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

Il senatore CUCCA (*PD*), nel rivendicare l'estrema correttezza che finora ha sempre ispirato le determinazioni assunte dalla Giunta, concorda con quanto dichiarato dai senatori Alicata e Pagliari in merito alla non perseguibilità penale dell'esercizio della funzione legislativa che, proprio nella presentazione di emendamenti, trova uno dei suoi aspetti essenziali e qualificanti. Desta pertanto profonda preoccupazione la circostanza, ormai ricorrente in diversi casi affrontati dalla Giunta, secondo cui le tesi

accusatorie mettono in discussione la legittima azione che un membro delle Camere esercita in qualità di legislatore, così determinandosi una pericolosa interferenza tra poteri dello Stato.

Per le ragioni esposte, condivide la proposta conclusiva del relatore di diniego alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di tutte le intercettazioni, ad eccezione della prima del 26 febbraio 2015. Precisa, con riferimento a quest'ultima captazione, che non vi è certezza che l'autorità giudiziaria fosse consapevole di intercettare un parlamentare e conseguentemente la richiesta di autorizzazione rispetto a tale telefonata può essere accolta.

Secondo la senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) l'attività parlamentare – e quella legislativa in particolare – è insindacabile secondo il dettato costituzionale; pertanto nella vicenda che riguarda la senatrice Bonfrisco si ravvisa, a suo parere, un evidente *fumus persecutionis*, peraltro confermato dai tempi e modalità della chiusura delle indagini da parte del pubblico ministero che avrebbe preannunciato agli organi di stampa la sua decisione di rinviare a giudizio la stessa senatrice.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) rileva che la funzione di garanzia affidata alle prerogative parlamentari è finalizzata a tutelare l'autorevolezza e l'indipendenza dell'attività legislativa rispetto alla funzione giudiziaria, che si caratterizza per la fallibilità.

L'ordinamento tende a ridurre il predetto margine di fallibilità con una serie di rimedi, quali ad esempio i tre gradi di giudizio, ma la stessa previsione di tali meccanismi processuali costituisce una conferma indiretta della fallibilità della giustizia, che può essere condizionata da eventi politici. L'oratore cita a tal proposito il caso del processo di Norimberga, durante il quale il nuovo evento politico costituito dalla costruzione del muro di Berlino determinò un mutamento delle valutazioni del tribunale in questione rispetto a taluni imputati, inducendolo a condannare persone che in una prima fase erano state ritenute innocenti.

L'esigenza di tutela della funzione parlamentare rispetto all'esercizio del potere giudiziario comporta come logica conseguenza che i casi in cui la Giunta possa concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 68 della Costituzione sono necessariamente eccezionali. Ricorda la vicenda inerente al senatore Caridi, sottolineando che in tale circostanza la Giunta avrebbe dovuto respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria ed evitare l'ingiusta carcerazione preventiva alla quale è sottoposto attualmente il predetto senatore.

La proposta del relatore Buemi è positiva, ma deve essere perfezionata ulteriormente, in modo tale da respingere la richiesta di autorizzazione in questione anche per la prima telefonata del 26 febbraio 2015.

A tal fine chiede che venga messa ai voti, prima della proposta del relatore, la propria proposta finalizzata a respingere la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le ventuno intercettazioni.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) non condivide il riferimento, citato in alcuni interventi in discussione generale, alla tutela delle istituzioni, né tantomeno il riferimento alla tutela della senatrice Bonfrisco, sottolineando che tali valutazioni risultano del tutto fuori luogo in quanto non si può in alcun modo ammettere che l'esercizio di funzioni parlamentari possa essere subordinato a dazioni di danaro. Proprio per evitare tale aberrante paradosso la Giunta dovrebbe accogliere la richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria e consentire quindi alla senatrice Bonfrisco di essere giudicata da un tribunale, ed eventualmente in quella sede di prospettare le proprie argomentazioni difensive. Una diversa soluzione apparirebbe ai cittadini come un ingiusto privilegio, in grado di determinare una situazione che l'oratore non esita a definire di «morte per la democrazia parlamentare». L'istituzione può essere tutelata solo di fronte al popolo sovrano e non attraverso cavilli, funzionali solo a salvaguardare posizioni di privilegio.

Conclude il proprio intervento evidenziando che il Gruppo del Movimento 5 Stelle esprimerà voto contrario sulla proposta formulata dal relatore Buemi.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*) dichiara di non condividere l'intervento testé effettuato dal senatore Giarrusso, che sembra quasi prospettare l'idea di un «tribunale del popolo», chiamato a giudicare parlamentari che si presumono – sempre secondo l'erronea prospettiva del senatore Giarrusso – colpevoli fino a prova contraria. Manifesta la propria condivisione rispetto alle considerazioni espresse dal senatore Pagliari, evidenziando che è del tutto inaccettabile un sindacato dell'autorità giudiziaria sull'attività parlamentare.

Conclude il proprio intervento esprimendo un giudizio positivo sulla proposta del relatore Buemi.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo in sede di replica, informa che in data 24 luglio 2017 la senatrice Bonfrisco ha depositato un'ulteriore memoria contenente, in allegato, un articolo del 20 luglio 2017 tratto dal giornale «L'Arena» di Verona, intitolato «Corruzione, chiesto il processo per Bonfrisco», trasmessole dal proprio difensore.

L'articolo riportava la notizia secondo cui il pubblico ministero, senza attendere la decisione del Senato inerente alla richiesta di utilizzo delle intercettazioni, aveva chiesto il rinvio a giudizio.

Riferisce la senatrice che il proprio difensore, recatosi presso la segreteria del pubblico ministero onde chiedere chiarimenti in merito, ha accertato che il fascicolo del procedimento non era stato ancora materialmente trasmesso all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

La senatrice Bonfrisco, nel rilevare che avrebbe dovuto essere notiziata di un siffatto sviluppo dalla citazione a comparire davanti al Giudice

per le indagini preliminari, ritiene che tale elemento confermi come il pubblico ministero avesse deciso di propalare lui stesso la notizia, a riprova di una volontà persecutoria e di uno screditamento della sua persona nei confronti dell'opinione pubblica.

La proposta di non concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni successive al 9 marzo, formulata dal relatore sulla base del presupposto della non fortuità di tali captazioni, assorbe il rilievo ulteriore, che emerge da questi nuovi elementi, riferiti dalla senatrice, della sussistenza del *fumus persecutionis*, che nel caso di specie sarebbe sia di secondo grado (per la scelta dei tempi e del modo dell'effettuazione degli atti del proprio ufficio e nel caso di specie della richiesta di rinvio a giudizio) e sia di primo grado (o intenzionale) per la propalazione della notizia alla stampa, sottolineata nella nota aggiuntiva presentata dall'interessata. In altri termini, il relatore conferma la propria proposta di rigettare la richiesta in questione per le intercettazioni successive al 9 marzo, non autorizzabili in quanto prive del requisito dell'occasionalità e quindi effettuate dall'autorità giudiziaria in violazione dei parametri individuati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007.

Per la prima intercettazione del 26 febbraio, il relatore conferma la propria proposta di accogliere la richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in quanto tale captazione è accidentale e conseguentemente al momento in cui la stessa veniva effettuata il *fumus persecutionis* non sussisteva. Precisa a tal proposito che il *fumus persecutionis* – come sottolineato anche dalla Corte costituzionale nella predetta sentenza n. 390 del 2007 e in particolare al punto 5.3 dei motivi in diritto – presuppone necessariamente una volontarietà e una consapevolezza pregressa, non configurabili in situazioni di captazioni fortuite ed accidentali.

Il relatore conclude il proprio intervento di replica, confermando integralmente la propria proposta conclusiva, illustrata nella seduta del 19 luglio scorso.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*), intervenendo per dichiarazione di voto, evidenzia che solo nei regimi totalitari vengono privati della libertà personale le persone ritenute «contro il popolo» e in quanto tali meritevoli di punizione.

Non è nemmeno condivisibile l'idea del senatore Giarrusso che la senatrice Bonfrisco debba difendersi in tribunale, atteso che già l'accusa costituisce una punizione ed in questo caso la tesi accusatoria è del tutto inconsistente e infondata. Peraltro anche il Movimento 5 Stelle aveva presentato un emendamento di identico contenuto a quello al quale ha aderito la senatrice Bonfrisco.

Sottolinea poi la necessità di preservare l'attività parlamentare da un vaglio dell'autorità giudiziaria, indebito e inconcepibile nell'ordinamento costituzionale attuale basato sulla separazione dei poteri.

Conclude il proprio intervento manifestando l'esigenza che venga respinta totalmente la richiesta di autorizzazione di cui al documento in titolo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) evidenzia che gli interventi del senatore D'Ascola e quello del senatore Pagliari hanno sottolineato la sussistenza di un *fumus persecutionis* palese, a fronte del quale va rigettata la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le intercettazioni e quindi anche per quella del 26 febbraio 2015.

Precisa che l'autorità giudiziaria stava effettuando intercettazioni anche in un lasso temporale anteriore rispetto al 26 febbraio 2015, sottolineando che per tali captazioni non è stata trasmessa al Senato alcuna richiesta di autorizzazione. Sottolinea poi che la senatrice Bonfrisco nel caso di specie non ha presentato un proprio emendamento, ma ha semplicemente aderito a proposte emendative elaborate e sottoscritte da altri senatori.

Evidenzia inoltre che l'autorità giudiziaria non può in alcun modo sindacare la modalità di formazione delle legge, come avvenuto indebitamente nel caso in questione.

Gli elementi fin qui evidenziati rendono evidente la sussistenza nel caso di specie di un *fumus persecutionis*, a fronte del quale va rigettata *in toto* la richiesta di autorizzazione di cui al documento in titolo.

Il senatore CASSON (*Art.1-MDP*), dopo aver confermato le proprie valutazioni espresse nella seduta del 19 luglio 2017, dichiara che non parteciperà al voto.

Il PRESIDENTE chiede al relatore se intenda recepire i suggerimenti prospettati nel corso degli ultimi interventi, riformulando la propria proposta, o viceversa se intenda confermare la stessa.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conferma la propria proposta iniziale, volta a prospettare il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo per le venti intercettazioni captate successivamente al 9 marzo 2015 e la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo per l'unica intercettazione anteriore a tale data, ossia quella del 26 febbraio 2015.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta del relatore Buemi di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo per le venti intercettazioni captate successivamente al 9 marzo 2015 e la concessione dell'autorizzazione all'utilizzo per l'unica intercettazione anteriore a tale data, ossia quella del 26 febbraio 2015.

La Giunta approva, a maggioranza, e incarica in relatore Buemi di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV-ter, n. 12) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Stefano Esposito per il reato di cui agli articoli 81 e 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

La relatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) fa preliminarmente presente che la Sesta sezione penale del Tribunale ordinario di Torino, con lettera pervenuta il 15 giugno 2017, ha trasmesso al Senato – ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti relativi al procedimento penale R.G.N.R. 16268/13 – R.G. 1678/17 pendente nei confronti del senatore Stefano Esposito.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 19 giugno 2017 e l'ha annunciata in Aula il 20 giugno successivo.

Il senatore Stefano Esposito è imputato del delitto di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, commi 1 e 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa).

A monte della denuncia-querela e della successiva imputazione si pone la circostanza per cui il senatore Esposito, comunicando con più persone, avrebbe offeso la reputazione della signora Marta Camposano, in particolare mediante pubblicazioni sulla propria pagina *twitter*, nonché commenti su altre pagine *twitter* e su altri siti *on line*.

La prima esternazione risulta essere quella del 21 luglio 2013, data nella quale il senatore Esposito pubblicava un *post* del seguente tenore: «Parte da Pisa per andare a fare la guerra allo Stato, prende giustamente qualche manganellata e si inventa di essere stata molestata bugia», nonché replicava ai commenti di altri utenti «Peccato che non sia successo niente di quanto denunciato solobugie».

Successivamente, il 22 luglio 2017, replicava sul *blog* de L'Espresso «Il semaforo blu» ad un commento ivi pubblicato, utilizzando le seguenti espressioni: «Caro Sappino, intanto grazie. Confermo ed anzi rafforzo il concetto che evidentemente non ti è ben chiaro visto che dici di non conoscere la vicenda: la signora Marta, venerdì notte, si è radunata insieme al peggio del peggio dell'anarcoinsurrezionalismo italiano ed europeo (erano presenti oltre che i peggiori centri sociali italiani anche quelli francesi, inglesi greci ecc. ecc.) con lo scopo dichiarato (leggi la Stampa di Torino del giorno prima) di attaccare il cantiere al cui interno ci sono operai e forze dell'ordine. Visto che non sai, ti comunico che negli ultimi due anni, grazie agli attacchi di questi »pacifici« ragazzi, le forze dell'ordine hanno registrato, forse per qualcuno »giustamente« più di 300 feriti. Colmo la tua ignoranza, ricordandoti che la procura diretta da Giancarlo Caselli ha inviato diversi avvisi di garanzia per questi fatti e sono aperti processi contro i responsabili. Quindi giustamente e finalmente, le forze dell'ordine si sono difese, hanno difeso gli operai che lavoravano e hanno

arrestato qualcuno. Che la signora Marta usi strumentalmente l'accusa di molestie sessuali perché colta in flagranza di reato, lo trovo schifoso. Ti ricordo che al cantiere di Chiomonte erano presenti due magistrati».

Ulteriori similari dichiarazioni venivano riportate in data 23 luglio 2013 sul sito *on line* del quotidiano La Repubblica, nel quale era peraltro pubblicato anche un articolo dal titolo «Tav: Esposito (PD) una donna maltrattata, con l'antigas da polizia no abbracci».

Nella medesima data, sul sito *on line* de Il Fatto quotidiano TV veniva riportata un'intervista rilasciata dal senatore Esposito al conduttore della trasmissione radiofonica La Zanzara, nel corso della quale lo stesso ribadiva: «Marta Camposano è stata giustamente manganellata: si è meritata le manganellate: se vuole fare la guerra allo Stato, lo Stato reagisce» e «Trovo vergognoso che una donna utilizzi la molestia sessuale, rivolta alle forze dell'ordine come scudo».

Infine, il 24 luglio 2013, il senatore Esposito pubblicava sul sito www.stefanoesposito.net un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, nella quale venivano riportate ulteriori dichiarazioni – sostanzialmente del medesimo tenore – inerenti allo stesso episodio.

La relatrice si sofferma poi, alla luce delle affermazioni del senatore Esposito, sulla vicenda giudiziaria che, a seguito degli scontri del 19 luglio 2013, ha coinvolto la signora Marta Camposano insieme ad altri soggetti che hanno partecipato alle manifestazioni dei «No Tav». Il 26 luglio 2013 l'attivista – che ha riportato nel corso degli scontri una lesione al labbro superiore derivante da un colpo di manganello e suturata con 8 punti – ha denunciato le molestie e le violenze che avrebbe subito da parte di esponenti delle forze dell'ordine, ottenendo dalla procura l'apertura di un fascicolo contro ignoti. Successivamente, in data 12 dicembre 2014, il procedimento viene indirizzato nei confronti di persone note, ma il seguente 15 dicembre viene richiesta – ed ottenuta – l'archiviazione. La manifestante è stata, in data 18 dicembre 2014, assolta dal Tribunale di Torino dalle accuse di minaccia e violenza aggravate nei confronti di operatori delle forze dell'ordine, porto e detenzione di armi da guerra e lesioni aggravate.

La relatrice propone di fissare un termine all'interessato per l'eventuale presentazione di memorie difensive o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Il PRESIDENTE, recependo l'indicazione della relatrice, propone di fissare un termine all'interessato per la presentazione di memorie difensive, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 25 luglio 2017

Plenaria

518^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(2879) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

La senatrice BOTTICI (M5S) presenta una nuova versione dell'emendamento 5.0.1, riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Si passa quindi alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 01 del decreto-legge in esame, sul quale il RELATORE e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 01.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) invita a ritirare gli emendamenti 1.8, 1.0.1 e 1.0.2. Esprime altresì parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il parere del GOVERNO è conforme.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, di cui ricapitola i contenuti.

Posto in votazione, l'emendamento 1.1 è respinto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, dà conto delle modifiche recate dall'emendamento 1.2.

L'emendamento 1.2 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.3, che, messo ai voti, è respinto.

In relazione all'emendamento 1.4 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore AIROLA (*M5S*), che si sofferma sui contenuti della proposta.

Posto in votazione, l'emendamento 1.4 è respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.5 ha la parola la senatrice BOTTICI (*M5S*).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.5 e, con una successiva votazione, respinge altresì l'emendamento 1.6.

I contenuti salienti dell'emendamento 1.7 sono posti in rilievo dalla senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale preannuncia il voto favorevole su tale proposta, che, posta in votazione, non è accolta.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritira l'emendamento 1.8, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore AIROLA (*M5S*) ritira l'emendamento 1.9.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.10, che la Commissione respinge.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, facendo presente che una proposta emendativa di analogo contenuto era già stata sostenuta dal Governo e dalla maggioranza durante l'esame del provvedimento dell'altro ramo del Parlamento.

L'emendamento 1.0.1, posto in votazione, è respinto.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) ritira l'emendamento 1.0.2.

La Commissione passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) esprime parere contrario su tutte le proposte presentate.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) interviene sull'emendamento 2.1, raccomandandone l'approvazione e motivando analiticamente le ragioni di tale orientamento.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) ricorda che il tema oggetto dell'emendamento 2.1 è trattato nel documento conclusivo della seconda indagine conoscitiva sul sistema bancario.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.1, che, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore AIROLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.2, che posto in votazione, non è accolto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.3 interviene la senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale riepiloga le motivazioni dell'orientamento della propria parte politica.

Posto in votazione, l'emendamento 2.3 è respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.4.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 2.5, che viene quindi messo ai voti, risultando respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.6.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 2.7, che, posto in votazione, è respinto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) si sofferma sulla questione dei requisiti dei commissari liquidatori, oggetto dell'emendamento 2.8, rispetto al quale preannuncia il voto favorevole, ricordando la condizione delle banche venete.

L'emendamento 2.8 è quindi posto in votazione e respinto.

Il senatore AIROLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.9, del quale richiama le finalità sollecitando il relatore e il Governo a modificare il proprio orientamento contrario.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.9.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.10, che, messo in votazione, non è accolto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.11, soffermandosi sulla previsione da questo recata.

L'emendamento 2.11, posto in votazione, è respinto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice BOTTICI (*M5S*) la Commissione respinge l'emendamento 2.12.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) interviene sull'emendamento 2.13, invitando la Commissione ad accoglierlo, svolgendo una serie di considerazioni circa l'impatto del decreto-legge sull'economia del Veneto.

L'emendamento 2.13 è quindi messo ai voti e respinto.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.14.

Il senatore AIROLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.15, che, posto in votazione, è respinto.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.16, riguardante l'esclusione dalla revocatoria degli indennizzi corrisposti agli azionisti.

Il sottosegretario BARETTA considera inutile il ricorso a una previsione di rango legislativo rispetto alla questione oggetto dell'emendamento 2.16, che ritiene opportuno trasformare in ordine del giorno, facendo presente la disponibilità del Governo a un impegno specifico.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) giudica insufficiente qualsiasi alternativa a una specifica previsione normativa. Insiste pertanto per la votazione.

L'emendamento 2.16, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore AIROLA (*M5S*) ritira l'emendamento 2.17.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) motiva l'orientamento di voto favorevole sull'emendamento 2.18.

La Commissione respinge l'emendamento 2.18.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, sui quali sono contrari i pareri del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.1, il quale, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.2.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge le proposte emendative 3.3 e 3.4.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) fa proprio e ritira l'emendamento 3.5.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.6, nonché le proposte 3.7, 3.8 e 3.9, poste congiuntamente in votazione.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 3.10 e 3.11.

Sull'emendamento 3.12 ha la parola il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), il quale, dato conto delle finalità della proposta, ne suggerisce l'accoglimento, specificando che manca attenzione alle esigenze dei risparmiatori.

L'emendamento 3.12, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) ricapitola i contenuti dell'emendamento 3.120, preannunciando l'espressione di un voto favorevole di tale proposta.

La Commissione respinge l'emendamento 3.120.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.13, invitando la Commissione ad accogliere tale proposta, che si sofferma a illustrare.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.13.

Dopo che il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) ha ritirato l'emendamento 3.16 vengono in posto congiuntamente in votazione gli emendamenti 3.14 e 3.15, che risultano respinti.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) si sofferma analiticamente sull'emendamento 3.17, del quale raccomanda l'accoglimento.

Posto in votazione l'emendamento 3.17 non è accolto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.18, che viene quindi posto in votazione, risultando respinto.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritira gli emendamenti 3.25, 3.27, 3.32, 4.1, 4.26 e 4.0.1.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.19, dandone analiticamente conto e invitando la maggioranza a modificare il proprio atteggiamento di chiusura, che posto in votazione, è respinto.

Con una successiva votazione la Commissione respinge l'emendamento 3.20.

L'emendamento 3.21 è dichiarato decaduto per assenza dei firmatari.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.22, che, posto in votazione, risulta respinto.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 3.23.

L'emendamento 3.24 è dichiarato decaduto.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 3.26, del quale mette in evidenza le finalità sul piano della tutela del patrimonio artistico e della promozione del turismo.

Posto in votazione, l'emendamento 3.26 è respinto.

Dopo che l'emendamento 3.28 è stato dichiarato decaduto, la senatrice BOTTICI (*M5S*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.29, che la Commissione respinge.

Gli emendamenti 3.30 e 3.31 sono dichiarati decaduti.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 e 3.38.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.39 ha la parola la senatrice BOTTICI (*M5S*).

L'emendamento 3.39, posto in votazione, è respinto.

Gli emendamenti 3.40 e 3.41 sono dichiarati decaduti.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.42 e si sofferma sulle finalità di tale proposta, che suggerisce alla Commissione di accogliere, invitando altresì la maggioranza a modificare l'emendamento.

Posto in votazione, l'emendamento 3.42 è respinto.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.43, 3.44 e 3.45.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole richiama i contenuti dell'emendamento 3.46.

Posto in votazione, l'emendamento 3.46 è respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.47.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 3.48, di cui raccomanda l'approvazione, dopo averne analiticamente dato conto.

L'emendamento 3.48, posto in votazione, risulta respinto.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 3.49.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara l'inammissibilità per estraneità della materia dell'emendamento 4.0.2.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 4.2, sul quale si sofferma, raccomandandone l'approvazione.

Posto in votazione, l'emendamento 4.2 è respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.3 ha la parola la senatrice BOTTICI (*M5S*).

La Commissione respinge l'emendamento 4.3

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.4, che posto in votazione, non è accolto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.5.

Posto in votazione, l'emendamento 4.5 è respinto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ha la parola sull'emendamento 4.6, preannunciando il voto favorevole su tale proposta, che, messa ai voti, è respinta.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.7.

Gli emendamenti 4.8 e 4.9 sono dichiarati decaduti.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.10, il quale è respinto.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 4.11 il senatore GIROTTO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 4.12, del quale richiama analiticamente i contenuti e le finalità, consigliandone l'accoglimento.

Posto in votazione, l'emendamento 4.12 risulta respinto.

Dopo l'intervento per dichiarazione di voto favorevole della senatrice BOTTICI (*M5S*), la quale si sofferma sui contenuti recati, la proposta 4.13 viene posta in votazione, risultando respinta.

È successivamente posto in votazione l'emendamento 4.14, il quale risulta respinto.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.15. Fa a tale proposito presente come la formulazione del decreto-legge in esame ponga seri dubbi sulle prospettive di tutela dell'occupazione, anche riguardo al personale già dipendente del gruppo Intesa San Paolo.

Il sottosegretario BARETTA ricapitola i termini dell'accordo concluso con il cessionario, rilevando come la tutela dei dipendenti posti in esubero sia garantita dal Fondo istituito in base al contratto nazionale del settore. Osserva come sia peraltro prevista l'assunzione del personale da parte di Intesa San Paolo S.p.A., mentre sarà garantita la fruizione di ammortizzatori sociali volti alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, su base volontaria, di parte dei lavoratori. Conclude facendo presente come l'intervento pubblico sia strettamente vincolato a un quadro di garanzia volto a prevenire il verificarsi di scompensi sociali.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) chiede ragguagli relativamente ai dipendenti di società facenti parte dei gruppi ceduti.

Il sottosegretario BARETTA rileva che la questione è oggetto di valutazione da parte del Governo e di confronto con il sindacato, restando

ferme le forme di garanzia previste dal contratto collettivo del settore bancario.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 4.16, viene posto in votazione l'emendamento 4.15, che la Commissione respinge.

Viene quindi dichiarato decaduto l'emendamento 4.17.

La Commissione respinge l'emendamento 4.18, nonché le proposte 4.19 e 4.20, congiuntamente poste in votazione.

Dopo che l'emendamento 4.21 è stato dichiarato decaduto viene posto in votazione e respinto l'emendamento 4.22.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) e il sottosegretario BARETTA hanno la parola sull'emendamento 4.23, del quale viene disposto l'accantonamento.

Gli emendamenti 4.24 e 4.25, oggetto di votazioni distinte, sono respinti.

L'emendamento 4.27 è dichiarato decaduto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.28 ha la parola il senatore AIROLA (*M5S*).

Posto in votazione, l'emendamento 4.28 è respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.29.

L'emendamento 4.30 è dichiarato decaduto.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) si sofferma analiticamente sulla portata degli emendamenti 4.31 e 4.32, dei quali raccomanda l'approvazione.

In esito a distinte votazioni gli emendamenti 4.31 e 4.32 risultano respinti.

Il senatore DI BIAGIO (*AP-CpE-NCD*) fa proprio l'emendamento 4.33, che, posto in votazione, è respinto.

Il senatore DI BIAGIO (*AP-CpE-NCD*) sottoscrive l'emendamento 4.34, che, posto in votazione, è respinto.

La Commissione respinge l'emendamento 4.35.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene sull'emendamento 4.36, rilevando l'opportunità di una previsione concernente la presentazione alle

Commissioni parlamentari competenti di una relazione trimestrale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario BARETTA giudica la cadenza trimestrale eccessivamente frequente. Esprime peraltro la disponibilità del Governo a fornire un'informazione periodica alle Commissioni.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritira l'emendamento 4.36, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice BONFRISCO (FL (Id-PL, PLI)) richiede al Governo una valutazione puntuale dell'emendamento 4.37, che viene quindi accantonato.

Il presidente Mauro Maria MARINO dispone una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 22,45, riprende alle ore 23.

La Commissione passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere contrario su tutte le proposte.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente.

Viene posto in votazione l'emendamento 5.1, che la Commissione respinge.

Dopo che l'emendamento 5.2 è stato dichiarato decaduto la Commissione respinge l'emendamento 5.3.

Il senatore GIROTTO (M5S) sottoscrive l'emendamento 5.4, e ne segnala le finalità alla Commissione, richiamando nuovamente gli effetti del decreto-legge sull'economia veneta.

Accogliendo una proposta del presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) il senatore GIROTTO (M5S) ritira l'emendamento 5.4, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Gli emendamenti 5.5 e 5.6 sono dichiarati decaduti.

Il senatore AIROLA (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.7, che, posto in votazione, risulta respinto.

Viene successivamente messo ai voti e respinto l'emendamento 5.8.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 5.9 e si sofferma sull'opportunità di previsioni volte a garantire la trasparenza e l'informazione a tutela dei piccoli risparmiatori, ritenendo che essi sono gli unici soggetti ad essere stati penalizzati dalla pessima gestione delle banche e dalla colpevole inerzia dei controllori.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) apprezza lo spirito della proposta, rammentando l'attenzione costantemente dedicata dalla Commissione al tema dell'educazione finanziaria.

Posto in votazione, l'emendamento 5.9 è respinto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.0.1 (testo 2).

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) osserva l'opportunità di riprendere l'esame del tema della gestione dei crediti deteriorati in altra sede.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) afferma l'attuale necessità di configurare un sistema volto alla gestione efficace dei crediti deteriorati, che potrebbe comportare la possibilità di garantire l'impiego del personale risultante in esubero in esito ai processi di ristrutturazione del sistema bancario. Rileva inoltre le implicazioni sfavorevoli di una cattiva gestione delle sofferenze rispetto al mercato immobiliare.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 5.0.1 (testo 2), i cui contenuti possono essere utilmente oggetto di valutazione in sede di Ufficio di Presidenza al fine di individuare le opportune modalità di trattazione in Commissione.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) accetta quindi di ritirare l'emendamento 5.0.1 (testo 2).

La Commissione passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 6.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara inammissibile per estraneità della materia l'emendamento 6.0.2.

Il parere del RELATORE e del GOVERNO è contrario su tutti gli emendamenti.

L'emendamento 6.1 è dichiarato decaduto.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.2, che, posto in votazione, è respinto.

Gli emendamenti 6.3 e 6.4 sono dichiarati decaduti.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.5.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) invita a ritirare l'emendamento al fine di trasformare la parte di cui alla lettera a) in ordine del giorno.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) insiste per la votazione.

L'emendamento 6.5 è quindi respinto dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.6 ha la parola il senatore AIROLA (*M5S*).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 6.6, così come, con una successiva votazione, l'emendamento 6.7.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.8, che, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 6.9, sul quale si sofferma, raccomandandone l'approvazione.

In esito a votazioni distinte risultano respinti gli emendamenti 6.9 e 6.10.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) motiva l'orientamento di voto favorevole sull'emendamento 6.11.

Posto in votazione, l'emendamento 6.11 è respinto.

Dopo che l'emendamento 6.12 è stato dichiarato decaduto, la Commissione respinge l'emendamento 6.13.

L'emendamento 6.14 viene dichiarato decaduto.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 6.15, che viene posto in votazione, risultando respinto.

L'emendamento 6.16 è dichiarato decaduto.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti 6.17, 6.18, 6.19 e 6.20, richiamando la questione della responsabilità degli amministratori, già esaminata favorevolmente in Commissione presso la Camera dei deputati, e poi espunta dal Governo.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 6.17, 6.18, 6.19 e 6.20, sono respinti dalla Commissione.

Dopo che l'emendamento 6.21 è stato dichiarato decaduto, il senatore CAPPELLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento 6.22 e dà conto delle previsioni da questo recate, auspicando l'accoglimento da parte della Commissione.

Posto in votazione, l'emendamento 6.22 è respinto.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) invita la Commissione ad accogliere l'emendamento 6.23, dei cui contenuti dà conto.

La Commissione respinge l'emendamento 6.23.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.24.

Posto in votazione, l'emendamento 6.24 è respinto.

Il senatore AIROLA (M5S) ritira l'emendamento 6.25.

La Commissione respinge l'emendamento 6.26.

L'emendamento 6.27 è dichiarato decaduto.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) riassume la previsione recata dall'emendamento 6.0.1, in materia di azione di responsabilità, rimarcando nuovamente l'esigenza di punire i responsabili dei dissesti anche per ricostruire il rapporto di fiducia tra i cittadini e le imprese bancarie.

L'emendamento 6.0.1, posto in votazione, risulta respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2879
(al testo del decreto-legge)

5.0.1 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivi finalizzati alla gestione crediti deteriorati)

1. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, aventi sede legale in Italia, possono conferire i crediti qualificati come deteriorati dall'autorità competente, o direttamente gli immobili non locati né adibiti ad attività economiche, posti a garanzia degli stessi, ad un fondo di diritto italiano, gestito da una società di gestione del risparmio, avente sede legale in Italia, costituito con il compito di migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati mediante la riqualificazione e valorizzazione degli immobili posti a garanzia dei crediti stessi.

2. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto che opera il conferimento, il debitore può partecipare al progetto di riqualificazione e valorizzazione degli immobili. A tal fine, nell'ambito della società di cui si favorisce il ritorno in *bonis*, il debitore può individuare figure professionali da impiegare al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Il fondo di cui al comma 1 può, altresì, acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti oggetto del conferimento.

3. Al fine di promuovere la finalità di cui al comma 1, sono riconosciute fino al 31 dicembre 2019, agevolazioni fiscali in favore delle società di gestione del risparmio, secondo le seguenti modalità:

sgravi fiscali e contributivi nella misura massima del 60 per cento degli oneri sostenuti, ai soggetti che assumano personale in esubero proveniente dalle banche e dagli istituti di credito che operano il conferimento dei crediti deteriorati;

detrazioni fiscali nella misura massima del 50 per cento per l'anno 2017 e del 36 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica dei beni immobili posti a garanzia dei crediti deteriorati;

detrazioni fiscali nella misura massima del 60 per cento per l'anno 2017 e del 46 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione dei beni immobili posti a garanzia dei crediti deteriorati con destinazione a finalità sociali di interesse pubblico e di promozione e sviluppo del territorio.

4. La valutazione sulla concessione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 3 nonché i controlli successivi sugli interventi per i quali vengono riconosciute tali agevolazioni, sono affidate alla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 nonché le modalità di attuazione dei controlli di cui al comma 4. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione del debitore alla riqualificazione e valorizzazione degli immobili ai sensi del comma 2.

6. Per le procedure esecutive aventi ad oggetto gli immobili di cui al comma 1, notificate al debitore a far data dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine del riconoscimento delle agevolazioni previste dal presente articolo, la procedura di conferimento per la riqualificazione e la valorizzazione degli immobili deve essere attivata entro un mese dalla data di fissazione della udienza per il pignoramento.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.»
